

COMUNE DI SPRESIANO
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO

ICI

- Delibera C.C. n°81 del 21.12.1998: “Approvazione Regolamento ICI”
- Delibera C.C. n° 3 del 28.02.2002: “Regolamento imposta comunale sugli immobili. Modifica”
- Delibera C.C. n° 5 del 06.03.2003: “Regolamento imposta comunale sugli immobili. Modifica”
- Delibera C.C. n° 44 del 30.12.2008: “Regolamento imposta comunale sugli immobili. Integrazione”
- **Delibera C.C. n° 11 del 16.03.2010: “Modifica Regolamento imposta comunale sugli immobili”**

ARTICOLO 1: Premessa

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi degli articoli n. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446. I seguenti articoli non hanno carattere di disciplina generale dell'imposta ma si riferiscono solamente ad alcuni aspetti che rispondono soprattutto ad esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ARTICOLO 2: Aree fabbricabili possedute da coltivatori diretti

1 - Sono considerate terreni agricoli e quindi esenti dall'imposta ai sensi della lettera h) dell'art. 7 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504 (terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 984/1977), le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale se si verificano le seguenti condizioni:

- a) sui terreni persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- b) il possessore deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9/1/1963 n. 9, ex SCAU ora INPS - Sezione previdenza agricola - con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

2 - L'esenzione decade con il cessare di una delle condizioni sopra richiamate.

3 - La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dal 1 gennaio 1998 in forza del disposto dell'art. 58 comma 2 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446.

ARTICOLO 3: Esenzioni

1 - Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lett. A) e lett. I), del D.Lgs. n. 504/1992 e dell'art. 59, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 446/1997, sono immobili esenti dall'imposta, per il periodo durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dalle Aziende Sanitarie Locali (A.S.L.), dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, *[dalle Camere di Commercio I.A.A.]** (Il Comitato di Controllo di Treviso nella seduta del 0701.1999, prot. 1924 prende atto con esclusione dell'esenzione per gli immobili posseduti dalle C.C.I.A. di cui all'art. 3 punto 1, lettera a) del regolamento in quanto non prevista dall'art. 59 punto 1, lettera b) del D. Lgs. 446/97) ad eccezione di quelli destinati ad attività commerciali, industriali, direzionali e residenziali)
- b) gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione dirette all'esercizio del culto ed alla cura delle anime, alla formazione del Clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi all'educazione cristiana, di cui all'art. 16, lett. A, della Legge 20.5.1985, n. 222.

ARTICOLO 4: Ulteriori agevolazioni per l'abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili si considerano parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (garage, box, cantina, soffitte). L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche se in quota parte, della pertinenza.

In conseguenza del comma 1 ne deriva che il contribuente interessato a questa fattispecie può detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, l'eventuale parte della detrazione non esaurita dall'imposta dell'abitazione principale.

2. Sono inoltre considerate abitazioni principali:

- a) ai sensi degli artt. 52 e 59 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, le abitazioni concesse in

uso gratuito a parenti e [affini] entro il I° grado; [parola abrogata con delib. C.C. n.11/2010]

- b) ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 23/12/1996 n. 662, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- c) **le unità immobiliari adibite ad abitazione principale così come disposto dal comma 4 ter dell'art. 1 del Decreto Legge 23/01/1993 n. 16 e relative pertinenze, non locate, non concesse in comodato a terzi, possedute a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE);***
*** (così modificato con delibera C.C. n° 44 del 30.12.2008)**

ARTICOLO 5: Valore delle aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili e` quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, come stabilito dal comma 5, dell'art. 5, del decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale determina, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, i valori minimi di riferimento, ai fini ICI, delle aree fabbricabili, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche.

Non si fa luogo ad accertamenti e liquidazioni, qualora il valore dichiarato e l'imposta versata siano almeno pari a quello determinato ai sensi del 1^ comma, [salvo che da atti ufficiali non risulti un valore superiore]. [frase abrogata con delib. C.C. n.11/2010].

ARTICOLO 6: Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

1 - L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2 - L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

3 - Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. H) ed in base alle vigenti norme edilizie del Comune, l'inabitabilità o inagibilità degli immobili, può essere dichiarata se viene accertata la contemporanea presenza di:

- a) assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
- b) gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
- c) gravi carenze igienico sanitarie.

4 - Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o a miglioramento degli edifici.

5 - Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:

- a) da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
- b) da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4.1.1968 n. 15 e successive modificazioni, nella quale dichiarare: - che l'immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità e che tale condizione è stata accertata secondo i criteri sopra esposti; - che l'immobile non è di fatto utilizzato.

6 - La riduzione dell'imposta, nella misura del 50 per cento, si applica dalla data del rilascio della certificazione oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

7 - In ogni caso il contribuente deve comunicare al Comune, nei termini e con le modalità di cui all'art. 9, la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

ARTICOLO 7: Presentazione dichiarazione di variazione

1. “Dal 1^o gennaio 2007, permane l’obbligo di presentazione della sola dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 504/92, la quale, a seguito della intervenuta operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, accertata con il provvedimento 18 dicembre 2007, del Direttore dell’Agenzia del Territorio, dovrà essere presentata, oltre che per le ipotesi di riduzione di imposta, anche per i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche di cui all’articolo 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, 463;
2. Ai sensi degli artt. 52 e 59 comma 1, lett. I), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, il versamento dell'intera imposta dovuta da più contitolari di immobili, e solo per essi, può essere effettuato anche per conto di tutti gli altri da uno solo dei contitolari.
3. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. l), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, la Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale anche per gli anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, può stabilire criteri selettivi ed indirizzi prioritari sull'attività di accertamento da svolgersi da parte dell'ufficio tributi.
4. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 ove sussistano le condizioni necessarie, il Funzionario Responsabile può ricorrere all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base del D.Lgs. n. 218. del 19.06.1997.
(articolo 7 così sostituito con delib. C.C. n.11/2010)

ARTICOLO 8: Modalità di versamento

1. L’imposta è, di norma, versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
2. **L’imposta deve essere corrisposta mediante versamento direttamente presso la Tesoreria Comunale o tramite conto corrente postale ad essa intestato.***
***(così modificato con delibera C.C. n° 3 del 28.02.2002).**
3. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributi, come previsto dal decreto legislativo 446/1997, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti necessari affinché al predetto ufficio siano garantite adeguate risorse finanziarie, strumentali ed umane.
4. Se l'importo relativo all'acconto risulta inferiore a L. 10.000= può essere versato in unica soluzione insieme con il saldo.
Se invece l'importo complessivamente dovuto per l'intero anno è inferiore a L. 10.000= i versamenti non devono essere eseguiti.

ARTICOLO 9: Differimento dei termini per i versamenti

1. Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. o), del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446:
 - a) i termini di pagamento dell’imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d’imposta e quindi scadono:
 - entro il 20 dicembre dell’anno d’imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell’anno di imposizione;
 - entro il 30 giugno dell’anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell’anno di imposizione;
 - b) la Giunta comunale, può inoltre stabilire, con proprio provvedimento motivato, il differimento del pagamento di una rata (o dell’unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza, nel caso di calamità naturali di grave entità ovvero nel caso di eventi eccezionali, non prevedibili, che incidano in modo rilevante, nel normale andamento dell’attività o della vita familiare del contribuente.

ARTICOLO 10: Rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative relative all'imposta comunale sugli immobili e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1^o gennaio successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Unitamente alla delibera di approvazione esso deve essere comunicato al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo, e viene reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.